



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

## TAX & LEGAL NEWS



Numero 17 del 17 settembre 2018

### IN QUESTO NUMERO

#### INTERPRETAZIONI

La fase di start up si computa nel triennio per la pex

#### GIURISPRUDENZA

Sono responsabili i sindaci che consentono bilanci difformi dai principi contabili

E' legittimo l'accertamento sui conti correnti dei genitori

La risposta non pertinente al questionario giustifica l'accertamento induttivo

La cessione di quote rivalutate ai fini di una ristrutturazione societaria non è abusiva

Gli elementi rilevanti per l'esteroinvestizione di una holding

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### GIURISPRUDENZA

#### **Sono responsabili i sindaci che consentono bilanci difformi dai principi contabili**

La sentenza della Cassazione riguarda il comportamento del collegio sindacale di una società i cui amministratori hanno adottato scelte contabili (in particolare in merito ad immobilizzazioni ed ammortamenti) non conformi ai principi contabili.

Preliminarmente, sottolineiamo il principio di diritto che viene enunciato dalla Suprema corte: *“In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 c.c., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 c.c. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito”*.

Il comportamento degli amministratori (capitalizzazione di costi e riduzione degli ammortamenti) ha avuto come esito l'occultamento di perdite e di erosione del patrimonio sociale. Su questo aspetto la Corte conferma la censura al comportamento dei sindaci, e conferma la loro responsabilità nei confronti dei creditori sociali, in base al presupposto che *“sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno, quando essi non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate o non abbiano esercitato poteri sostitutivi che, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento (Cassazione 14 ottobre 2013, n. 23233).”*

*Cassazione, Sentenza 5.9.2018 n. 21662*

## IMPOSTE SUI REDDITI

### INTERPRETAZIONI

#### **La fase di start up si computa nel triennio per la pex**

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato la pubblicazione delle risposte agli interpelli presentati dai contribuenti. In particolare, nella risposta n. 2 è stato confermato che il periodo di svolgimento delle attività iniziali di una società (la cosiddetta fase di start up) deve essere computato ai fini della maturazione del triennio di esercizio di attività commerciale richiesto per l'applicazione della participation exemption. Al di là del caso specifico sottoposto all'Amministrazione finanziaria, esistevano pochi dubbi a proposito, soprattutto tendo conto del fatto che la circolare 7/E/2013, citata nell'attuale risposta, aveva già chiarito che *“il periodo di start up, infatti, ancorché non idoneo autonomamente a*

*configurare l'esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell'ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa".*

*Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 14.9.2018 n. 2*

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### GIURISPRUDENZA

#### **E' legittimo l'accertamento sui conti correnti dei genitori**

La Cassazione conferma che le presunzioni di ricavi non dichiarate possono essere legittimamente applicate anche ai risultati delle indagini bancarie effettuate su conti correnti intestati a terzi ma riferibili al contribuente.

Nel caso di specie, la rettifica dei ricavi è avvenuta sulla base delle risultanze di conti correnti intestati ai genitori, sui quali il contribuente aveva la delega ad operare, e che venivano dallo stesso utilizzati per movimentazioni afferenti la sua attività.

*Cassazione, Ordinanza 11.9.2018 n. 22089*

#### **La risposta non pertinente al questionario giustifica l'accertamento induttivo**

La risposta ad un questionario che avviene con la produzione di documentazione non pertinente è da considerarsi assimilata alla mancata risposta, con la conseguente legittimazione dell'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo dei redditi. Su questo ultimo aspetto la sentenza della Cassazione ribadisce quanto affermato in passato dalla Corte: *«il comportamento del contribuente, che ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell'Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all'attendibilità di quelle scritture, rendendo "grave" la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973»* (v. Cassazione n. 17968 del 24/07/2013, id n. 4944 del 2.3.2018).

*Cassazione, Sentenza 7.9.2018 n. 21823*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### GIURISPRUDENZA

#### **La cessione di quote rivalutate ai fini di una ristrutturazione societaria non è abusiva**

La commissione tributaria della Lombardia, sezione di Brescia, ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento basato sulla contestazione di elusione a fronte di una vicenda di ristrutturazione societaria. In sintesi, l'operazione ha consistito nella cessione di quote (oggetto di precedente rivalutazione) in società che successivamente sono state fuse. L'obiezione riguarda il fatto che i cedenti

hanno realizzato redditi diversi (sterilizzati dalla rivalutazione) in luogo dei redditi di capitale che sarebbero scaturiti dalla messa in liquidazione delle società.

La sentenza rileva che le scelte poste in essere derivano da un disegno di ristrutturazione e razionalizzazione societarie, con il ricorso ad istituti agevolativi previsti dalla legge, e che pertanto nulla può essere contestato al contribuente.

*Commissione Tributaria Regionale di Brescia, Sentenza 7.5.2018 n. 2236/23/18*

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### GIURISPRUDENZA

#### **Gli elementi rilevanti per l'esterovestizione di una holding**

Da una pronuncia della Cassazione nell'ambito di un procedimento penale si possono ricavare alcuni elementi per la valutazione dell'effettiva residenza fiscale di una società holding, la cui unica attività è consistita nell'acquisto e nella rivendita di partecipazioni.

Secondo i giudici, le circostanze che fanno propendere per considerare esterovestita la società (nel caso di specie lussemburghese) sono le seguenti:

- dal bilancio non risulta alcun tipo di costo per il mantenimento di una struttura all'estero (spese per uffici, spazi, personale);
- le scelte della società avvenivano sulla base di istruzioni comunicate dall'Italia a mezzo lettera;
- dai libri sociali della società estera non risulta in modo articolato la formazione delle decisioni rilevanti.

Il realizzo di una rilevante plusvalenza deve quindi considerarsi sottratto a tassazione in Italia, con la conseguente applicabilità delle norme penali per il reato di infedele dichiarazione.

*Cassazione penale, Sentenza 4.9.2018 n. 39678*